

# TRIBUNALE DI TERAMO

## Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 108-1/ / 2025 R.G. Proc. Unit.

### DECRETO DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO DEL DEBITORE Artt. 67 ss. C.C.I.I.

Il Giudice del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I. tramite il professionista designato dall'OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, avv. Francesca Pizii, nell'interesse di Aventino Rosalba, C.F. VNTRLB47C47C901U;

dato atto che si tratta di una nuova domanda avanzata il 30/9/2025 e che alla stessa è allegata una relazione dell'OCC, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

osservato inoltre:

che l'allegata relazione si esprime anche in ordine all'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;

che la relazione attesta che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I., in quanto il consumatore istante:

- non ha beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda, né di due precedenti esdebitazioni;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

che il professionista nominato dall'O.C.C. ha provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;

evidenziata l'esistenza nei confronti del debitore di una procedura di esecuzione immobiliare, rispetto alla quale è richiesta l'adozione della misura protettiva della sospensione delle attività esecutive, in quanto pregiudizievoli per l'efficacia del piano; considerato in particolare che

**poste attive:**

somme percepite mensilmente nei limiti di € 475,59 per la durata di anni 7 (84 ratei) per una somma totale di € 39.949,56

**poste passive:**

sono rappresentate nella nuova proposta alle pagine da 19 a 27, con percentuali di soddisfacimento dei privilegiati mobiliari prevista al 49,66% e dei chirografari per percentuali pari a 0,49%.

**sintesi dei termini soddisfattivi proposti**

La proposta prevede per un periodo di 7 anni, con complessiva acquisizione di € 39.949,56 destinati al pagamento integrale dei crediti prededucibili<sup>1</sup> e dei creditori ipotecari, nonché al soddisfacimento degli altri creditori nei limiti sopra indicati.

La relazione attesta alle pag. da 8 a 10, come positivo il giudizio di convenienza ex art. 67 co. IV C.C.I.I. rispetto all'alternativa liquidazione controllata, considerando che, ove avesse luogo la vendita esecutiva, la debitrice dovrebbe reperire una nuova abitazione in locazione, perdendo così ogni possibilità di operare dei versamenti mensili, avuto riguardo alle modeste disponibilità.

Ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura

dispone

la pubblicazione della proposta, del piano e della relazione del professionista e dei relativi allegati in apposita area del sito web del Tribunale, con comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

avverte

i creditori che, nel termine di gg. 20 dalla comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato

---

<sup>1</sup> La cui liquidazione finale sarà comunque rimessa al Giudice Delegato.

nella comunicazione.

ordina

al professionista designato dall'O.C.C. , entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, di sentire il debitore e riferire al giudice, proponendo eventuali le modifiche al piano che si rendessero necessarie.

In relazione alla richiesta di misura protettiva consistente nell'inibizione dell'avvio o della prosecuzione di azioni esecutive già avviate, ritenuto che tale misura appaia funzionale alla fattibilità del piano proposto,

visto l'art. 70 co. IV C.C.I.I.

accoglie

la misura protettiva richiesta e per l'effetto sospende la vendita esecutiva della quota di proprietà pro indiviso pari a 2/8 sull'immobile staggito nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 5/2020 RGE, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. III C.C.I.I.

Ordina

che il presente decreto, la proposta contenente il piano e la relazione particolareggiata siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Riserva

all'esito, di procedere, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolte eventuali contestazioni, all'omologa del piano.

Riserva in ogni caso la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Teramo, 03/11/2025

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori